

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo Fornitori (di seguito anche "l'Albo") on-line per Operatori Economici (di seguito anche "OE", sia al singolare che al plurale) dell'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (di seguito anche "IC-VEPP" o "Istituto").

L'Albo Fornitori è lo strumento con cui l'IC-VEPP procede all'identificazione degli OE più qualificati a eseguire lavori, forniture e servizi di cui l'Istituto necessita. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Contratti.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale dell'Istituto <https://ic-vepp.trasparenza.com>.

Gli scopi che l'IC-VEPP persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Istituto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche all'Istituto uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dall'Istituto nei seguenti casi:

- selezione degli OE da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito all'OE qualificati ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;

- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023;
- selezione degli OE per affidare incarichi professionali;
- altri casi.

La selezione degli OE è effettuata dal Direttore dell'Istituto, Dott. Alessio De Cristofaro. Agli OE potrà essere richiesto, a discrezione dell'Istituto, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Istituto l'individuazione degli OE e dei soggetti da invitare alle procedure di gara o ai quali affidare lavori, servizi o forniture necessarie; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'IC-VEPP, né lo vincola a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3 **Principi**

L'IC-VEPP nell'utilizzo del presente Albo si impegna a ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4 **Albo Fornitori on line – Struttura**

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai "Fornitori" e ai "Professionisti"; le singole sezioni sono articolate in categorie di lavori corrispondenti alle categorie generali (OG) e speciali (OS) previste dall'allegato II. 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e per i servizi e le forniture merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale dell'Istituto.

Le fasce di importo sono quelle di cui agli articoli 14 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023.

- L'IC-VEPP utilizza l'Albo Fornitori *on-line* come strumento idoneo all'identificazione degli OE qualificati a eseguire lavori, fornire beni e servizi di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie

merceologiche che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritti gli OE per lavori, forniture e servizi.

- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli OE interessati, secondo le modalità descritte nell'art. 5.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dell'Istituto, per cui la scelta degli OE, da invitare alle gare o alle trattative di ogni forma, viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, dell'interesse pubblico e a giudizio insindacabile dell'Istituto.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto all'OE di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dell'Istituto.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, dell'Istituto procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- L'IC-VEPP si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quegli OE che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano OE esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente articolo, in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti punti:

- procedure telematiche: l'Istituto, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto agli OE individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
- in casi particolari e motivati, quando ciò sia necessario per assicurare il migliore svolgimento di lavori, forniture o servizi, l'Istituto si riserva di avvalersi in deroga anche di OE non iscritti, e/o individuati in maniera diretta.
- in casi particolari e motivati, quando ciò sia necessario per assicurare il migliore svolgimento di lavori, forniture o servizi, l'Istituto si riserva di avvalersi in deroga del principio di rotazione, secondo la normativa vigente.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

L'avviso di costituzione dell'Albo Fornitori è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Il portale internet per l'Albo dell'Istituto è il seguente: <https://ic-vepp.traspare.com>.

L'IC-VEPP si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli OE. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

L'iscrizione all'Albo è consentita in ogni momento, senza limiti temporali.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta.

Gli OE interessati potranno collegarsi al portale <https://ic-vepp.traspare.com>.

Il Fornitore che intende registrarsi presso l'ente ha a disposizione una procedura guidata che assiste l'utente durante tutta la procedura d'iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun OE, quali, a titolo esemplificativo i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, nonché le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio *curriculum vitae* in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., oltre alla dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori, l'OE sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli OE che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

L'IC-VEPP si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dagli OE. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'Istituto, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo Fornitori, fermo restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

I requisiti di carattere generale e tecnico-finanziario indicati al successivo art. 9 del presente regolamento rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'OE verrà interrotto e l'iscrizione all'albo negata. Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dalla struttura dell'Istituto preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti prorogabili fino a 90 giorni in caso di numerose domande. Il mancato diniego entro il termine equivale ad accoglimento dell'istanza.

L'IC-VEPP comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, l'OE interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

L'Istituto valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei punti precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., l'IC-VEPP verifica la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale dell'Istituto, visibile sul portale <https://ic-vepp.trasparenza.gov.it>.

ART. 9

Qualifica dell'Operatore Economico e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare e affidamenti, dai singoli capitolati, nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, ai fini dell'iscrizione l'OE deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 rispettivamente:

- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- in caso di lavori, il possesso dell'attestazione SOA con la relativa classifica;
- in caso di servizi e forniture il fatturato maturato negli ultimi tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quelli di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'albo;
- in caso di professionisti, oltre a quanto sopra, l'abilitazione posseduta e l'iscrizione al relativo albo di competenza
- l'impegno a garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

L'IC-VEPP provvederà ad attivare durante il periodo della fornitura un processo di monitoraggio e controllo interno degli OE iscritti, per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, il monitoraggio e il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali/prestazionali e/o dichiarato dall'OE in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'elenco è soggetto a revisione almeno annuale e comunque ogniqualvolta si verifichino eventi tali da giustificare la revisione.

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo OE.

L'OE iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete e attuali.

L'OE iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 7 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso l'IC-VEPP è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento l'IC-VEPP, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli OE iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo Fornitori.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

Gli OE rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene un apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e/o cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'OE, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale l'OE sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo gli OE per i quali sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa vigente, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'OE nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare l'OE su richiesta dello stesso oppure qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate all'OE;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte dell'OE;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Direttore, responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al soggetto interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata dell'OE, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione, ovvero quando presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 13 **Trattamento dati personali**

L'Istituto garantisce che il trattamento dei dati personali dell'OE avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 14 **Avvertenze**

L'account e la *password* necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. L'OE dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un *personal computer* collegato ad *internet* e dotato di un *browser* (ad es. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc.).

L'Istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 15 **Controversie**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Roma.

ART. 16 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, al D.P.R. 445/2000 e al D. Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

Roma, 31/03/2026

Il Direttore
Dott. Alessio De Cristofaro